

# La clausola claims made nelle polizze di responsabilità civile

## Sentenza della Corte di Cassazione

di Bruno Bonoli

Con sentenza n. 5624/05 la III sezione civile dichiara invalida la clausola cosiddetta “*claims made*”, se non appositamente sottoscritta dall’assicurato.

La ratio della sentenza sta nel fatto che la citata clausola modifica sostanzialmente le caratteristiche contrattuali del citato art. 1917 C.C..

Ritengo che la sentenza meriti, oltre che un commento di carattere legale, anche un altro di carattere più prettamente tecnico assicurativo.

Occorre riflettere sulle conseguenze pratiche della sentenza circa il “disvalore” che si attribuisce alle clausole cosiddette vessatorie.

Dissentito, infatti, fermamente che tale clausola determini una sostanziale di *vessatorietà* a carico dell’assicurato: vero è invece esattamente il contrario! Per una serie di ragioni che cercherò di seguito di chiarire, avendo sempre come mira l’aspetto sostanziale del rapporto assicurativo.

In primo luogo, non vedo come un contratto modificativo della norma del Codice sia automaticamente negativo a sfavore dell’assicurato: vero è invece che praticamente tutto il capo XX del nostro Codice risente moltissimo degli anni, con normative superate e certamente sbilanciate pesantemente a favore della parte più forte: le compagnie assicuratrici.

Non basta, quindi, che una clausola sia modificativa della norma per definire tale clausola, nella sostanza dei fatti, come negativa e contraria all’assicurato: occorre analizzarne la portata, gli effetti pratici nella realtà del rapporto assicurativo.

In questo caso non vi è dubbio che detta clausola sia a favore dell’assicurato!

Occorre, innanzi tutto chiarirne la definizione.

In pratica abbiamo due forme assicurative: la prima – quella prevista dal Codice – fa riferimento al momento della realizzazione

dell’errore, che ha per conseguenza una responsabilità a carico del professionista, *indipendentemente dall’epoca in cui viene evidenziato l’errore stesso*; l’altra vale a dire “*claims made*”, fa riferimento alla **prima richiesta** di risarcimento danni, *indipendentemente dall’epoca in cui è stato commesso l’errore*.

Fino a qualche anno or sono, in mancanza di una sostanziale sinistrosità della responsabilità civile professionale, le compagnie si permettevano di non fare differenza fra i due metodi, concedendo sia una retroattività che un’ultrattività decennale della garanzia: era la classica botte piena e moglie ubriaca del proverbio!

È evidente che, aggravandosi il rapporto sinistri e premi del settore, le compagnie abbiano dovuto restringere all’applicazione di uno solo dei due metodi.

Nel mercato assicurativo si sono fronteggiate due correnti, una a favore una contro il “*claims made*”, correnti che alternativamente hanno preso il sopravvento, persino all’interno di una stessa compagnia, modificando le condizioni contrattuali, con conseguenze terribilmente gravi per un assicurato poco attento (il 99,99% dei

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

## SI ABBONI ORA!

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

Compagnie, Banche  
**150,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

Compagnie, Banche  
**180,00 euro**

Agenti, Broker, altri  
**140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**